

SENTENZA N.

N. R.G. 85165 2008

SENT. N° 6071/10
REP. N° 4806/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 13° CIVILE
GIUDICE UNICO

Dott. Giorgio GALLI

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato
promossa

DA

Sig. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Camano
Riccardo, con studio legale in viale Caldara n.41, in Milano;

ATTORE OPPONENTE

Contro

COND. [REDACTED] in persona dell'amministratore pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fumagalli Giovanni, con studio
legale in via Arciboldi n.2, in Milano;

CONVENUTO OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

A.L.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione , notificato in data 04.12.2008 l'attore proponeva opposizione avverso il decreto n.24120 emesso il precedente 18.07.2008 ai sensi dell'art. 642^{bis} c.p.c. in accoglimento del ricorso proposto dal Condominio [REDACTED] (Condominio), in forza del quale il Giudice del Tribunale di Milano gli aveva ingiunto il pagamento immediato in favore del ricorrente dell'importo di 3.777,45euro, oltre agli interessi legali di mora dalle singole scadenze al saldo effettivo , nonché le spese del presente procedimento liquidate complessivamente in 628,00euro.

Gli oneri condominiali maturati e non corrisposti a titolo di conguaglio gestione anno 2006 e per l'intera gestione 1 gennaio/31 dicembre 2007.

Alla prima udienza di comparizione del 01.04.2009 l'udienza veniva rinviata all'11.05.2009 per esperire il tentativo di conciliazione.

All'udienza del 11.05.2009 le parti sono comparse personalmente , ma il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo.

Questo Giudice Civile rinviava la causa al 21.09.2009 concedendo i termini di legge ex art. 183 c.p.c. VI comma.

All'udienza del 21.09.2009 questo Giudice Civile ritenuta la causa documentale rinviava per p.c. al 02.12.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il difensore dell'attore opponente riferisce che la revoca del decreto ingiuntivo risulta giustificata alla luce non solo del proprio difetto di legittimazione passiva, ma anche in base all'inesistenza e/o del minore



ammontare del credito rivendicato nei suoi confronti a causa dell'erroneità dei criteri applicati ai fini della ripartizione delle spese comuni.

Il difensore dell'attore opponente evidenzia che il proprio assistito ha ceduto la nuda proprietà dell'unità immobiliare nell'anno 2006 del 24 di Maggio posta nell'ambito dell'edificio sito in Milano, via Lattuada n.30 (doc. n.1), risultando privo della qualifica di condomino.

Rilevato che il difensore dell'attore opponente sottolinea che è il nudo proprietario e non l'usufruttuario l'unico soggetto direttamente obbligato a contribuire alle spese di interesse comune, quantomeno a quelle di carattere straordinario.

Inoltre il difensore dell'attore opponente contesta singole voci di spesa condominiale, c.d. quota posteggio e premi assicurativi.

Rilevato che il difensore del Condominio riferisce che il nudo proprietario risulta essere dal rogito notarile la [REDACTED] con sede in [REDACTED].

Il difensore del convenuto opposto riferisce che in data 24.05.2006 l'attore comunicava al Condominio di aver venduto la nuda proprietà dell'immobile alla società [REDACTED] rimanendo lo stesso usufruttuario dell'immobile ed anche procuratore della [REDACTED] con più ampio potere.

Il difensore del convenuto opposto riferisce che a decorrere dalla fine dell'anno 2006 nulla veniva più corrisposto al Condominio.

Il difensore del convenuto riferisce che gli importi richiesti riguardano solo spese ordinarie e non straordinarie come si evince dalle deliberazioni.

La richiesta attorea è infondata.

Poiché l'usufruttuario ha il godimento dei beni e dei servizi condominiali, egli risponde di fronte al condominio delle quote di manutenzione e gestione ordinaria (in tal senso Tribunale Milano Sezione Ottava 15 gennaio 1992

[REDACTED]

Inoltre fra il nudo proprietario e l'usufruttuario sussiste responsabilità solidale per il pagamento delle spese condominiali. Risulta essere moroso il nudo proprietario, sussistendo la responsabilità solidale dell'usufruttuario.

(in tal senso Trib. Milano Sez. Ottava 21 novembre 1985 [REDACTED]

[REDACTED] X

Le singole voci di spesa non possono essere contestate in quanto nessuna deliberazione è stata impugnata ai sensi dell'art. 1173 c.c.

Considerato che fin quando permane l'efficacia esecutiva della delibera rimane efficace il presupposto del provvedimento monitorio (in tal senso Cass. n.7261/02 e n.7073/99)

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti costituiscono titoli di credito del Condominio e da sole, senz'altro provano l'esistenza di tale credito, legittimando non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino al pagamento delle somme nel giudizio di opposizione. (in tal senso Cass. n.2387/2003)

Le spese seguono la soccombenza.

La sentenza è esecutiva per legge.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:

- 1) Conferma il decreto ingiuntivo n. 24120 del 18.07.2008.
- 2) Condanna l'attore opponente a rifondere le spese di giudizio in favore del convenuto opposto, liquidate in 2.000,00euro, oltre iva e cpa;
- 3) Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 10.05.2010

IL GIUDICE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....

Il presente è conforme all'originale
PER IL SO UFFICIO

Milano:

MAG. 2010

